359/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero **79472** del registro di segreteria proposto dal Sig. **XX**, nato a omissis (omissis), il omissis, residente in omissis (omissis) in Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Paolo Celli (paolocelli@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Luigi Rizzo, n. 72;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, Viale Romania, n. 45, rappresentato e difeso dal Generale di Brigata Giuseppe Pedullà, direttore della Direzione di Amministrazione, 2^ Sezione Equo Indennizzo e Dipendenza da causa di servizio, indirizzo PEC: crm26158@peccarabinieri.it.

nonché contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente

giudizio dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTTNDR62C04H501R, pec: avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, fax 06.94527726) giusta procura generale alle liti in atti elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto il decreto presidenziale n. 194 del 24.02.2026 di riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi all'udienza del 27 ottobre 2026 l'Avv. Paolo Celli per la parte ricorrente; l'Avv. Filippo Mangiapane per l'Inps; nessuno è comparso per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 28 giugno 2022 il ricorrente, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, arruolato l'8.6.1983, cessato dal servizio e titolare di pensione diretta di anzianità dal 29.12.2018, ha invocato l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Spondilosi dorsale da L1 a L3 con discopatia L2-L3 con impegno funzionale*" con conseguente ascrizione della predetta patologia all'8^ ctg. della tabella A del DPR n. 834/1981, e condanna del Ministero della Difesa o dell'INPS al pagamento "*delle prestazioni previdenziali tutte di cui al presente ricorso connesse alla domanda di equo indennizzo ed al pagamento della pensione privilegiata, medio tempore maturate, con tutte le conseguenziali statuizioni, oltre interessi, con l'incremento della retribuzione pensionabile di una quota del*

7,5%, ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, in favore del ricorrente […]".

Ha dedotto di avere svolto servizi di ordine pubblico, di pronto intervento, di scorta, di vigilanza con giubbetto antiproiettile, in turni consecutivi di otto ore che non consentivano di consumare i pasti in modo adeguato e con esposizione a basse temperature durante la stagione invernale e all'umidità e al caldo torrido durante i periodi estivi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ha presentato, in data 15.3.2011, domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento della malattia da causa di servizio con richiesta di concessione dell'equo indennizzo, negata dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri nel decreto n. omissis del omissis, adottato in conformità al parere n. omissis del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso nell'adunanza n. 165 del 12.4.2013.

Il richiamato parere è stato reso in difformità dal parere medico legale della Commissione Medico Ospedaliera di Roma di cui al verbale mod. BL/B n. omissis del omissis.

Il ricorrente ha, inoltre, aggiunto di aver presentato domanda volta ad ottenere il riesame della dipendenza dell'infermità da causa di servizio quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata all'Arma dei Carabinieri il 13.2.2020 e all'INPS il 28.1.2022.

In via istruttoria ha chiesto l'interrogatorio formale del Ministero della Difesa sui capitoli da 1 a 55 delle premesse in fatto del

ricorso, la prova testimoniale della moglie sui capitoli articolati in ricorso, la consulenza tecnica d'ufficio, l'ordine di esibizione e di richiesta di informativa.

2. Con memoria del 31.8.2023 l'INPS si è costituito in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulle domande di equo indennizzo e di rivalutazione del trattamento di fine servizio.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso; in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Si è opposto all'istanza di CTU e di prova testimoniale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Con memoria di costituzione del 24.8.2023 il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire nei confronti del provvedimento con il quale è stato negato il riconoscimento dell'equo indennizzo; nel merito, richiamando la giurisprudenza del giudice amministrativo e opponendosi alla richiesta di mezzi istruttori, ha dedotto l'infondatezza del ricorso, non essendo emerso nel procedimento amministrativo conclusosi con il decreto n.1973/13 del 7.5.2013, alcun nesso, neppure in termini concausali, tra gli eventi di servizio e la patologia lamentata.

4. Con memoria di costituzione del 25.9.2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eccepito, in via preliminare, la

propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

5. Con sentenza ordinanza n. 676/2023 questo Giudice, nella persona del Cons. Benedetta Cossu, ha dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla domanda di equo indennizzo e disposto l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In via istruttoria ha disposto "*l'acquisizione di un parere medico legale, all'uopo incaricando l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute affinché, previa visita medica diretta (da espletarsi anche per delega e se ritenuta necessaria) e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti, con la partecipazione anche di uno specialista della materia, esprim[esse] collegialmente il proprio motivato parere sui quesiti sopraindicati (<a) dipendenza o meno da causa di servizio, anche sotto il profilo concausale, alla data di presentazione della domanda amministrativa del 28.1.2022, dell'infermità "Spondilosi dorsale da L1 a L3 con discopatia L2 L3 con impegno funzionale"; b) nel caso affermativo, trattamento pensionistico e categoria di ascrizione tabellare da riconoscere*"

6. In data 26 maggio 2025 l'Ufficio Medico Legale ha depositato il parere richiesto.

7. Con decreto del 25.03.2026 è stata quindi fissata l'odierna udienza di discussione.

8. Nel corso dell'udienza pubblica del 27 ottobre 2026 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Delibate le eccezioni pregiudiziali e preliminari e acquisito l'esito dell'incombente istruttorio disposto con il richiamato provvedimento, il giudizio è da ritenersi maturo per la decisione. Deve essere immediatamente sottolineato come il richiesto parere medico legale sia esaustivo, completo e, pertanto, idoneo a fondare il convincimento di questo Giudice e da esso, pertanto, non vi è valido motivo di discostarsi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'Ufficio Medico Legale procedente, analizzati gli atti del giudizio e sottoposta a visita la parte ricorrente (8.05.2025) ha rappresentato "*si ritiene che l'infermità "Spondilosi dorsale e da L1 a L3 con discopatia L2-L3 con impegno funzionale" non sia dipendente da causa di servizio. La documentazione sanitaria in atti illustra che il sig. XX ha svolto attività di servizio, il cui espletamento non prevedeva traumi continui e continue sollecitazioni a carico della colonna in toto, atte a determinare con meccanismo causale efficiente il processo di spondilodiscoartrosi, in diagnosi. Inoltre, è da sottolineare che non risulta agli atti, per quanto riportato nel foglio matricolare, che il sig. XX abbia mai presentato istanza di visita medica presso i sanitari militari che avevano in carico la sorveglianza sanitaria delle sedi ove ha espletato il servizio, né risulta che il medesimo sia stato costretto a ricoveri ospedalieri o a visite mediche per ulteriori accertamenti*

o per la gestione clinica di episodi di acuzie correlati all'infermità in diagnosi, atte a far modificare il grado di idoneità al servizio del ricorrente. L'infermità "Spondilosi dorsale e da L1 a L3 con discopatia L2-L3 con impegno funzionale" riconosce un'eziopatogenesi associata a fattori di natura endogeno-costituzionale. A sostegno della tesi dello scrivente, le evidenze ad oggi riscontrate nella letteratura scientifica e accreditata indicano che le alterazioni della cartilagine del disco vertebrale del rachide possono riscontrarsi in giovane età, addirittura in adolescenza, spesso asintomatiche" […], determinate da alterazioni genetiche, correlate a polimorfismi o mutazioni dei geni della matrice cartilaginea con conseguenti alterazioni della viscosità della cartilagine, ripercussioni sulla dinamica del disco intervertebrale o alterazioni delle proteine (glucosamine) della matrice cartilaginea, che minano la stabilità delle connessioni osteo-articolari a livello del rachide ([…])".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Per tali ragioni ha, in definitiva, escluso la sussistenza di qualsivoglia nesso eziologico tra il servizio reso e la patologia sofferta.

Attese le evidenze emerse all'esito dell'istruttoria e dal menzionato parere medico legale dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, il ricorso deve essere respinto, anche perché il ricorrente non ha addotto fondati argomenti in senso contrario.

2. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione

delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 ottobre 2026.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.10.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.10.2026 10:02:48
GMT+01:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.